



COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO
MERCATO SETTIMANALE
DEL SABATO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 30/01/2017

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento ed individua le aree adibite al commercio su aree pubbliche determinandone le modalità di concessione ed uso nell'ambito del mercato settimanale del sabato.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) presenze in un mercato: il numero delle presenze dell'operatore in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- f) presenze effettive in un mercato : il numero delle presenze dell'operatore in cui ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato;
- g) attrezzature: i banchi e i supporti, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- h) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività (modulistica unificata regionale) ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 e s. m. i.;
- i) Settore merceologico: l'ambito di attività commerciale con distinzione tra il settore alimentare e il settore non alimentare;
- j) Tipologia merceologica del posteggio: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti nell'ambito del settore merceologico alimentare o non alimentare;
- k) Anzianità di posteggio in un mercato : l'anzianità di titolarità di posteggio ricavata dalla data del titolo autorizzatorio originale;
- l) Spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- m) Spuntista: l'operatore che si presenta per occupare, occasionalmente, un posto non occupato dal concessionario o non ancora assegnato non avendo un'area stabilita sul mercato;

- n) Migliorie: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di ottenere in concessione un posteggio diverso;
- o) Scambio : la possibilità fra due operatori, concessionari di posteggio nello stesso mercato, di scambiarsi il posteggio.
- p) Imprenditori agricoli: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti al Registro delle Imprese di cui al Decreto Legislativo n. 228/2001.

ART. 3

COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi titoli, spetta al Comune attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive, l'ufficio Polizia Locale.

TITOLO II - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

ART. 4

GIORNI DI SVOLGIMENTO

Il mercato ha cadenza settimanale nella giornata di:

- Sabato (Mercato – Richiesta del Comune di Soriasco al Re V. Emanuele II° nell'anno 1853, da effettuarsi nella Borgata di Santa Maria della Versa)

ART. 5

ORARI DI VENDITA

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7,30 alle ore 13,00.

L'occupazione dei posteggi potrà avvenire dalle ore 06.00 alle ore 8,00.

Le operazioni di assegnazione "in spunta" dei posteggi non occupati dagli assegnatari vengono effettuate dalle ore 8.30 alle ore 9,00.

Fino alla conclusione delle operazioni di spunta dovrà essere consentito il passaggio degli operatori. Entro le ore 14.00 i posteggi devono essere completamente liberati e puliti da ogni sorta di ingombro e rifiuto.

È vietato abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita (ore 13,00), salvo che non ricorrano giustificati e comprovati motivi e salvo il caso di gravi intemperie che provochino l'assenza o la forzata inattività di molti operatori del mercato.

Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito (ore 13.00), gli esercenti sono tenuti ad agevolarne il transito.

Sono possibili limitazioni temporali nei casi di indisponibilità dell'area mercatale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, per motivi di pubblico interesse o per manifestazioni organizzate o patrociniate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6

OBBLIGO DI PRESENZA AL MERCATO

La concessione di occupazione del suolo pubblico, comporta l'obbligo per il concessionario di essere presente nei giorni di svolgimento di mercato.

Se un operatore rimane assente dal mercato per più di 18 volte, anche non continuative, in ciascun anno solare, la concessione e l'autorizzazione corrispondente sono automaticamente revocate.

Sono escluse dal computo dei giorni di mancato utilizzo del posteggio le assenze dovute a: malattia, gravidanza o infortunio, purché la documentazione giustificativa pervenga al Comune entro il quindicesimo giorno dall'assenza stessa.

La revoca è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato. Alla stessa seguirà la revoca dell'autorizzazione.

Gli addetti al controllo vietano all'operatore l'utilizzo del posteggio dalla data di revoca.

ART. 7

AREE MERCATALI E DIMENSIONI DEI POSTEGGI

Il mercato è collocato in parte della piazza Foro Boario e parte della via Cavour, come da planimetrie allegate al presente regolamento (Allegato A1 e A2).

Non è consentito suddividere il posteggio in più parti, creando più di tre lati di vendita ed è obbligatorio mantenere i veicoli all'interno del posteggio.

Le aree di posteggio destinate allo svolgimento del mercato (potranno essere) verranno delineate con apposita segnaletica orizzontale che dovrà contenere l'intera dimensione del banco.

La tracciatura deve sempre essere visibile in quanto è da considerarsi bordo esterno al posteggio.

La distanza laterale tra un posteggio e l'altro è fissata nella misura minima di metri 0,90, la distanza frontale fra le varie file di banchi non potrà essere di norma inferiore a metri 2,00 fatti salvi gli spazi adiacenti a veicoli speciali autorizzati ed altre strutture fisse.

Il tendone, l'ombrellone o l'anta degli automezzi attrezzati, posti sopra il banco, dovranno avere un'altezza minima dal suolo di metri 2,50 e non eccedere oltre mt.1 dal banco stesso, in modo da non creare disagi agli altri operatori, comunque non dovranno costituire intralcio alla viabilità e dovranno garantire l'accesso agli ambulanti di spunta.

Nel caso di occupazione di una superficie aerea superiore a quella a terra, la merce eventualmente appesa, in esposizione, dovrà rimanere all'interno della linea perimetrale occupata dal banco sottostante.

La dimensione massima di ogni posteggio non può essere superiore a mt. 12 di lunghezza e a mt. 7,00 di profondità, fatti salvi i diritti in precedenza acquisiti e regolarmente autorizzati.

ART. 8

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI (SPUNTA)

I posti degli operatori concessionari rimasti liberi vengono assegnati agli operatori presenti alle operazioni di spunta che sono titolari di autorizzazione di commercio su area pubblica secondo la graduatoria, aggiornata con cadenza semestrale, formata in base al numero delle presenze maturate nella partecipazione al medesimo mercato.

Tale graduatoria deve essere compilata per il mercato cittadino e ripartita nei due settori: alimentare e non alimentare.

Sono considerate presenze dell'operatore spuntista le date in cui lo stesso si è presentato al mercato, indipendentemente dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.

In caso di parità di presenze nella graduatoria prevarranno nell'ordine i seguenti criteri:

- maggiore anzianità di attività dell'Azienda, risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese;

- maggiore anzianità di attività dell'Azienda, risultante dalla data di inizio attività al Registro Imprese.

Qualora l'operatore iscritto nella graduatoria, non partecipi al mercato per un intero anno solare decadrà dalla graduatoria e verrà azzerato il calcolo delle presenze relative al singolo mercato.

Gli ambulanti che partecipano alla spunta devono essere muniti dell'originale dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica, della carta di esercizio aggiornata e dell'attestazione annuale di regolarità contributiva.

ART. 9 UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. Il titolare del posteggio non può scambiare quello assegnatogli con quello di altro operatore senza autorizzazione comunale.
2. Non può essere occupata superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né le merci devono oltrepassare il perimetro del posteggio.
3. E' vietato tracciare segni a terra di delimitazione del posteggio da parte degli ambulanti e qualora quelli ufficiali, realizzati dall'ente comunale, fossero usurati il fatto va segnalato agli operatori dell'Ufficio Polizia Locale che provvederanno ad una nuova tracciatura.
4. Qualora l'area del posteggio assegnato fosse interessata dalla presenza di segnaletica stradale verticale rimovibile, il soggetto titolare assegnatario o suo delegato, è autorizzato a rimuovere tale manufatto con l'obbligo di riposizionarlo al termine delle operazioni di sgombero.
5. Nel mercato è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.
6. L'operatore dovrà sempre collocare il mezzo di trasporto della merce all'interno dello stallo o fuori dell'area del mercato, qualora il veicolo superasse le dimensioni dello stallo.
7. L'Amministrazione comunale, per motivi di viabilità o di ordine pubblico, può richiedere l'allontanamento del veicolo dal posteggio.
8. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
9. I concessionari di posteggio hanno l'obbligo di:
 - a) Provvedere, alla chiusura del mercato, ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione con la rimozione di qualsiasi genere di rifiuto solido e liquido. Cassette e materiali ingombranti dovranno essere asportati.
 - b) salvaguardare la pavimentazione stradale dall'eventuale perdita di liquidi dagli automezzi con obbligo di rimborso delle spese necessarie per l'eliminazione del danno.
 - c) non danneggiare gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.
 - d) di usare bilance, pesi e misure verificati, disposti in modo che l'acquirente possa controllare agevolmente la pesatura.
 - e) **pagare la tassa applicata per lo smaltimento dei rifiuti** (attualmente non applicata).
 - f) pagare il canone di occupazione del suolo pubblico.
10. Gli operatori dei mercati non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono inoltre vietate grida e schiamazzi.

E' vietato l'utilizzo di generatori o altri strumenti meccanici. E' vietato qualunque comportamento scorretto nei confronti di altri operatori o utenti.

ART. 10 POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Nell'ambito dei mercati sono riservati agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti provenienti dalla trasformazione dei propri prodotti agricoli, n. 1 posteggi.
2. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati occasionalmente ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del maggior numero di presenze, analogamente a quanto previsto per gli spuntisti.
3. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

ART. 11 ESPOSITORI

Nelle aree contigue ai mercati settimanali sono riservati degli spazi agli espositori commerciali che intendono limitarsi esclusivamente all'esposizione dei propri prodotti senza effettuare alcuna attività di vendita al pubblico.

La localizzazione dello stesso è la seguente:

- n.1 posteggi in P.zza V. Veneto, corrispondente al primo stallo di sosta all'ingresso della stessa.

L'assegnazione del predetto posteggio avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'utilizzo del posteggio sarà limitato a mesi tre, a decorrere dalla data dell'assegnazione, al fine di permettere un'equa turnazione dei vari operatori. Qualora non vi dovessero essere ulteriori richieste, la concessione sarà rinnovata, sempre per mesi tre, previa istanza dell'operatore.

La concessione verrà automaticamente revocata qualora il titolare non utilizzi lo spazio per quattro mercati consecutivi, salvo i casi di malattia o maternità. La concessione potrà essere altresì revocata per le violazioni previste dal presente regolamento.

I posteggi suddetti sono da considerarsi esterni all'area di mercato e quindi non assegnabili, se vacanti, a operatori commerciali del settore ambulante.

La dimensione dello spazio è l'equivalente di uno stallo di sosta.

ART. 12 CIRCOLAZIONE NELLE AREE MERCATALI

Durante lo svolgimento del mercato in tutta l'area interessata è vietata la circolazione di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per i residenti, per i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, e quelli adibiti al trasporto invalidi; Sarà possibile transitare, con tutte le cautele del caso, all'ingresso della piazza F. Boario incrocio con via Garibaldi per accedere ad area di sosta.

I mezzi dei fornitori dei negozi che si trovano all'interno delle aree interessate dal mercato non

potranno transitare o sostare dalle ore 8,00 alle ore 13,00, fatta esclusione per le farmacie e per motivi di particolare urgenza o pubblica utilità. E' inoltre vietato recare pericolo o intralcio alla libera circolazione degli avventori.

All'interno del mercato non è ammessa la presenza di venditori e artisti di strada non autorizzati.

Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio ambulante nell'area mercatale e in un raggio di 500 mt dalla stessa.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONE

ART. 13

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Il Comune provvede con bando pubblico all'assegnazione / riassegnazione dei posteggi su area pubblica;
2. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio secondo graduatoria;
3. Il bando conterrà i requisiti e le modalità di formazione della graduatoria;
4. Le domande presentate al di fuori dei termini previsti dal bando pubblico non produrranno alcun effetto e non daranno titolo ad alcuna priorità.

ART. 14

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare al bando le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.
2. E' altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. La carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana. Tali ultimi operatori devono essere in possesso dell'attestazione annuale.

ART. 15

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

Secondo le modalità di assegnazione, riportate e specificate nel relativo Bando.

ART. 16

GRADUATORIA

1. Il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria per ogni singolo posteggio entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande;

2. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno;
3. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
4. Il Comune si riserva la facoltà di sostituire gli operatori rinunciatarci secondo l'ordine della graduatoria.
5. Il soggetto giuridico che risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato per legge dovrà rinunciare entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o più i posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune revoca d'ufficio il numero di posteggi in esubero mediante sorteggio per assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria o, in mancanza, con nuova selezione.

ART. 17 MIGLIORIE

1. Nel caso vi siano posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nel mercato comunale, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. In caso di pluralità di domande, l'assegnazione verrà effettuata in base a graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:
 - a) anzianità della concessione relativa al mercato per cui si chiede la migliorìa provata dal richiedente;
 - b) maggiore anzianità di attività dell'azienda, risultante dall'iscrizione al Registro Imprese;
 - c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, risultante dalla data di inizio attività al Registro delle Imprese;
3. Il soggetto primo in graduatoria sceglie il posteggio tra quelli liberi, rinunciando con atto scritto a quello già posseduto. Il posteggio rinunciato viene a sua volta inserito nei posteggi da assegnare. Allo stesso modo si procede fino all'esaurimento della graduatoria stessa. Nell'ambito di tale procedura è ammesso, in qualsiasi momento, con il consenso espresso del comune, lo scambio del posteggio tra operatori già concessionari.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA RIFIUTI

1. Il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la tassa per i rifiuti devono essere corrisposti con le modalità previste dai Regolamenti comunali vigenti. Il mancato pagamento entro i termini di legge comporta la sospensione della concessione.
2. Qualora il cedente sia in debito verso l'Ente per il pagamento di canoni e tasse (es. COSAP, TARI ecc.) relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo.

ART. 19
INDENNIZZI, RIMBORSI, RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto nei casi di forza maggiore nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

ART. 20
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - SANZIONI

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- d) in caso di mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- e) in caso di mancato pagamento dei canoni dovuti nei termini stabiliti dal presente regolamento.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

In caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta dal Comune, secondo i casi previsti, il titolare di autorizzazione e concessione di posteggio rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione, al pagamento del canone annuo di concessione e di tutte le spese relative ai servizi accessori.

2. Il comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di re intestazione.

3. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza la prevista autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:

- a) commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo;
- b) non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale;
- c) viola la disposizione di cui all'articolo 9 comma 8 del presente regolamento;
- d) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

5. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.

ART. 21 ABROGAZIONI

Il presente regolamento entra in vigore il 31/01/2017 e abroga il previgente regolamento del mercato settimanale del sabato.

ART. 22 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ART. 23 ALLEGATI

Gli allegati al presente regolamento ne integrano le norme pertanto la loro inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni qui previste.

ALLEGATO "A1" – Planimetria piazza Foro Boario;

ALLEGATO "A2" – Planimetria Via Cavour.